

## Bonus 500 euro: come vanno spesi e rendicontati

Mario Paladini - ex DSGA, Presidente onorario FNADA

*L'art. 1 comma 121 della Legge 107/2015, al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, ha istituito la Carta elettronica (dell'importo di 500 euro annuali) per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado. Procediamo, quindi, all'analisi della nuova normativa del c.d. "Bonus Formazione", evidenziando le modalità di utilizzo e di rendicontazione da parte dei docenti ed i relativi adempimenti delle Istituzioni Scolastiche.*

Il DPCM del 25 settembre 2015 ha stabilito i criteri e le modalità di assegnazione ed utilizzo della Carta del docente, nonché l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui all'art. 1 comma 123 della medesima legge.

Il MIUR, con la Nota del 15 ottobre 2015 n. 15219, ha fornito le indicazioni operative che tengono conto delle disposizioni transitorie per l'a.s. 2015/2016, previste dall'art. 8 del sopracitato DPCM.

### Destinatari

La Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro annui) è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni Scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari.

Per l'anno scolastico 2015/2016, le risorse sono assegnate ai docenti di cui sopra, inclusi i docenti immessi in ruolo con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2015 ai sensi del Piano di assunzioni straordinario di cui alla Legge n. 107 del 2015. Nel caso in cui l'effettiva presa di servizio avvenga ad anno scolastico iniziato, le risorse sono comunque assegnate per intero.

#### *Docente sospeso disciplinarmente*

Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di 500 euro non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo.

### Importo e caratteristiche della Carta del docente

La Carta del docente ha un valore nominale non superiore a 500 euro annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento.

La Carta è nominativa, personale e non trasferibile.

Le risorse spettano nel loro importo complessivo anche per i docenti che prendono servizio durante l'anno scolastico.

L'importo nominale di 500 euro, da assegnare a ciascun docente a tempo indeterminato, non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.

Pertanto, l'importo di 500 euro:

- non ha natura di retribuzione accessoria e pertanto non va contrattato dalle RSU o autorizzato dal dirigente;
- non costituisce reddito imponibile e pertanto non è sottoposto alle ritenute fiscali.

**La Carta del docente è assegnata ai docenti di ruolo delle Istituzioni Scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti in periodo di formazione e prova che non siano stati sospesi per motivi disciplinari**

**La Carta è nominativa, personale e non trasferibile**

**Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto**

### **Modalità di utilizzo della Carta del docente**

Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto.

La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.

La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.

La Carta del docente è utilizzata per le seguenti finalità di formazione e aggiornamento professionale:

- a) acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste;
- b) acquisto di hardware e software;
- c) iscrizione a corsi per attività di aggiornamento o di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il MIUR, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti il profilo professionale, ovvero a corsi di laurea post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale;
- d) rappresentazioni teatrali e cinematografiche;
- e) ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo;
- f) iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del Piano Triennale dell'Offerta Formativa delle Istituzioni Scolastiche e del Piano nazionale di formazione di cui all'art. 1, comma 124, della Legge n. 107 del 2015.

### **Modalità di rendicontazione**

**Dal prossimo anno scolastico 2016/2017, la modalità di erogazione si realizzerà tramite l'attivazione della Carta elettronica**

Dal prossimo anno scolastico 2016/2017, la modalità di erogazione si realizzerà tramite l'attivazione della Carta elettronica; per permettere l'attuazione di detta procedura il MIUR dovrà procedere all'affidamento del servizio di emissione/gestione ad un gestore del mercato (es. Banche, Poste, etc.).

L'individuazione delle modalità definitive di rendicontazione delle spese sostenute con la Carta è rimessa ad un decreto del MIUR, di concerto con il MEF, che dovrà essere adottato entro 60 giorni dall'aggiudicazione del sopra descritto servizio di emissione/gestione della Carta elettronica docenti.

### **Disciplina transitoria per l'a.s. 2015/2016**

L'articolo 8 del DPCM del 23 settembre 2015 prevede, solo per l'anno scolastico 2015/2016, nelle more dell'assegnazione della carta elettronica secondo le modalità di cui all'articolo 5 del medesimo DPCM, l'erogazione della carta del docente direttamente su cedolino unico, pur non costituendo la stessa retribuzione accessoria né reddito imponibile.

Per il solo anno scolastico 2015/2016 le somme sono state accreditate ai destinatari con le seguenti tempistiche:

- entro ottobre per i docenti neoassunti dal 1° settembre 2015;
- entro venti giorni dalla trasmissione dell'elenco dei docenti, da parte del MIUR, al sistema NoiPA del MEF per i docenti che verranno immessi in ruolo dopo il 1° settembre 2015.

Il MEF Noi-PA, con Avviso del 14 ottobre 2015, ha comunicato che è stata effettuata l'elaborazione per il pagamento della somma di 500 euro al personale docente di ruolo delle Istituzioni Scolastiche, in applicazione del citato DPCM.

Il pagamento è stato effettuato con emissione speciale con data di esigibilità antecedente a quella della rata ordinaria del mese di ottobre 2015. Per assicurare la tempestività dell'erogazione, il cedolino con l'evidenza della somma è stato pubblicato, nell'area privata del portale NoiPA, in un momento successivo.

L'elaborazione ha interessato tutto il personale docente del Comparto Scuola che, alla data del 9 ottobre 2015, risultava immesso in ruolo entro il 30 settembre.

**Il MEF Noi-PA ha comunicato che è stata effettuata l'elaborazione per il pagamento della somma di 500 euro al personale docente di ruolo delle Istituzioni Scolastiche, in applicazione del citato DPCM**

Per il personale immesso in ruolo dopo la data del 9 ottobre sono previste successive emissioni speciali mensili.

### **Adempimenti dei docenti**

Il comma 4 dell'art. 8 del DPCM prevede che:

- i docenti destinatari delle risorse trasmettono agli Uffici amministrativi dell'Istituzione Scolastica di appartenenza, entro e non oltre il 31 agosto 2016, la rendicontazione comprovante l'effettivo utilizzo dei 500 euro erogati mediante cedolino secondo le finalità sopra ricordate (cfr. art. 4 del DPCM);
- nel caso in cui la predetta documentazione risulti non conforme alle finalità di cui all'articolo 4, incompleta o presentata oltre il termine del 31 agosto 2016 ovvero non presentata, la somma non rendicontata è recuperata con l'erogazione riferita all'anno scolastico 2016/2017.

Si possono verificare i seguenti casi di non conformità:

1. spese non ammissibili; ad esempio la presentazione di una ricevuta fiscale/fattura delle spese di vitto/alloggio per un corso di formazione non è ammissibile in quando tale spesa non rientra tra le finalità di erogazione del bonus;
2. spese supportate da documentazione scorretta; ad esempio la spesa per il corso di formazione è giustificata da scontrino e non da ricevuta fiscale/fattura;
3. rendicontazione incompleta o presentata oltre il termine;
4. rendicontazione non presentata.

I rendiconti sono messi a disposizione dei revisori dei conti presso le Istituzioni Scolastiche per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile.

Con successiva nota, la Direzione Generale per le risorse umane e finanziarie si riserva di fornire ulteriori elementi informativi relativi, più nel dettaglio, all'attività di rendicontazione delle spese sostenute nell'a.s. 2015/16.

### **Adempimenti delle scuole**

Le Istituzioni Scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al MIUR, secondo le modalità che quest'ultimo individuerà, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione.

Il Ministero (fatta salva la disciplina transitoria per il corrente a.s. sopra descritta) trasmetterà quindi alle Istituzioni Scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo a tempo indeterminato.

### **Le FAQ del MIUR su cosa si può acquistare**

Sul sito istituzionale del MIUR sono state pubblicate alcune FAQ sull'utilizzo del bonus da parte degli insegnanti per l'aggiornamento professionale previsto dalla Legge 107/2015 - a.s. 2015/2016.

Il Ministero risponde con una serie di risposte ai quesiti più frequenti in merito al corretto utilizzo della carta del docente, e in particolare su quali tipologie di libri, dispositivi hardware, software, corsi di formazione, biglietti per musei ed eventi culturali è possibile acquistare. Mancano ancora le indicazioni sulla rendicontazione.

È possibile acquistare, ad esempio, un tablet ma non uno smartphone, un pc ma non una stampante o una penna USB. Non si possono effettuare abbonamenti a linee ADSL o canoni di altro tipo ma si possono pagare le spese per la frequenza di corsi di aggiornamento, anche organizzati dalla propria Istituzione Scolastica. Una delle FAQ precisa che non è possibile utilizzare i 500 euro per acquistare titoli di viaggio per partecipare a corsi o eventi.

Dal momento che la legge sulla Buona Scuola, ha specificato il Ministero, "riconosce

***I rendiconti sono messi a disposizione dei revisori dei conti presso le Istituzioni Scolastiche per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile***

***Le Istituzioni Scolastiche comunicano entro il 30 settembre al MIUR l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato***

**Pc, computer portatili o notebook, computer palmari e tablet fanno parte della "categoria degli strumenti informatici che sostengono la formazione continua dei docenti" rientrando di diritto nei 500 euro**

fondamentale la formazione professionale del docente nel quadro degli obiettivi formativi, che riguardano competenze disciplinari e trasversali, scelte educative e metodologie laboratoriali, non riconducibili a una sola e specifica professionalità" l'acquisto di libri e testi, anche digitali, di pubblicazioni o riviste è praticamente libero, indipendentemente dalla materia di insegnamento.

Riconosciuto anche l'acquisto di hardware. Nello specifico, pc, computer portatili o notebook, computer palmari e tablet fanno parte della "categoria degli strumenti informatici che sostengono la formazione continua dei docenti" rientrando dunque di diritto nei 500 euro. Sarà possibile ottenere anche software come "programmi che permettono di consultare enciclopedie, vocabolari, repertori culturali o di progettare modelli matematici o di realizzare disegni tecnici, di videoscrittura e di calcolo".

Esclusi invece smartphone, penne USB, videocamere, stampanti e toner in quanto non considerati prevalentemente funzionali ai fini ammessi dal bonus. Negato l'acquisto anche di abbonamenti a linee ADSL, al pagamento del canone RAI o di una Pay TV.

In riferimento, poi, alle possibili iscrizioni ai corsi di aggiornamento soltanto quelli erogati dagli enti accreditati dal MIUR potranno essere rendicontati con la Card. Anche i corsi on line rientrano tra le attività pagabili attraverso il bonus, ma soltanto se organizzati da Università, consorzi universitari e interuniversitari, Indire, Istituti pubblici di ricerca o altri enti accreditati dal Ministero. Gli insegnanti possono poi iscriversi a "corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, corsi post lauream, master o corsi destinati specificamente alla formazione degli insegnanti organizzati da atenei o da consorzi universitari purché inerenti al profilo professionale del docente".

Stessa cosa per i corsi organizzati da altre scuole in quanto ammessi solo se coerenti con le attività individuate dal POF triennale della scuola o con il Piano nazionale di formazione stabilito dalla Buona Scuola. Viene lasciata agli insegnanti anche la possibilità di usufruire dei 500 euro per iscriversi a corsi erogati da "enti culturali rappresentanti i Paesi membri dell'Unione Europea, le cui lingue siano incluse nei curricoli scolastici italiani".

Riguardo alle rappresentazioni cinematografiche, "l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo", affinché siano riconosciuti nelle spese rientranti nel bonus, non è richiesto (alla stregua di libri o riviste) che siano necessariamente attinenti alla disciplina insegnata.

Dal momento che le FAQ del MIUR non accennano alle modalità con cui rendicontare queste spese si suggerisce, nel caso di abbonamenti, di farsi rilasciare una ricevuta nominativa, mentre nel caso di spettacoli cinematografici e teatrali, così come di ingresso a musei o mostre, si suggerisce di conservare i biglietti come eventuali autocertificazioni.

È escluso che il bonus possa essere utilizzato per pagare eventuali viaggi e alberghi.

È possibile, invece, far rientrare nel bonus, l'acquisto di lavagne interattive multimediali (LIM), così come di strumenti elettronici digitali, libri, riviste o materiale didattico per la biblioteca scolastica. Sì anche all'utilizzo del bonus per organizzare "corsi esterni al piano di formazione della singola scuola, assieme ad altri docenti".

I chiarimenti del MIUR ci permettono di fornire il seguente schema di sintesi sugli acquisti effettuati dai docenti che possono rientrare nel Bonus Formazione.

**È escluso che il bonus possa essere utilizzato per pagare eventuali viaggi e alberghi**

<b>Beni acquistati</b>	<b>Riconducibilità al Bonus Formazione (500 euro)</b>
Libri e testi, anche in formato digitale, pubblicazioni e riviste comunque utili all'aggiornamento professionale	SI, anche se non necessariamente attinenti alla disciplina insegnata
Personal computer, computer portatili o notebook, computer palmari, tablet	SI
Smartphone	NO
Componenti parziali dei dispositivi elettronici (toner, cartucce, stampanti, penne USB e videocamere)	NO
Software	SI, se trattasi di programmi e applicazioni destinati alle specifiche esigenze formative di un docente, come ad esempio programmi che permettono di consultare enciclopedie, vocabolari, repertori culturali o di progettare modelli matematici o di realizzare disegni tecnici, di videoscrittura e di calcolo (strumenti di office automation)
Abbonamento Linea ADSL	NO
Canone RAI	NO
Pay TV	NO
Iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il MIUR	SI
Corsi on line	SI, se svolti da università, consorzi universitari e interuniversitari, INDIRE, Istituti pubblici di ricerca o altri enti accreditati dal MIUR
Corsi di laurea, master universitari, corsi universitari destinati alla formazione dei docenti	SI, ogni tipologia di corso organizzato da Università o da Consorzi universitari e interuniversitari (corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, corsi post lauream o master), come anche un corso destinato specificamente alla formazione degli insegnanti, purché inerente al proprio profilo professionale
Corso per lo studio di una lingua straniera all'estero	SI, purché il corso venga erogato da uno dei soggetti di per sé qualificati per la formazione nella scuola, ovvero dagli "Enti culturali rappresentanti i Paesi membri dell'Unione Europea, le cui lingue siano incluse nei curricula scolastici italiani"
Esame di certificazione di una lingua straniera	SI, purché l'esame sia promosso da uno degli Enti certificatori delle competenze in lingua straniera del personale scolastico
Rappresentazioni cinematografiche, l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo	SI, anche se non attinenti alla disciplina insegnata
Titoli di viaggio per la partecipazione a eventi o per viaggi culturali	NO
Corsi formazione organizzati dalle scuole	SI, purché coerente con le attività individuate nell'ambito del Piano Triennale dell'Offerta Formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione
Strumentazioni elettroniche digitali che migliorino la sperimentazione didattica multimediale della scuola del docente	SI
Realizzazione, insieme ad altri docenti, di un corso esterno al piano di formazione della scuola del docente	SI

**Utilizzo del Bonus per iniziative di formazione organizzate dalle scuole**

In argomento riportiamo per esteso le seguenti FAQ:

**12. Con la Carta del docente posso seguire un corso di formazione organizzato dalla mia o da altre scuole?**

Sì, purché coerente “con le attività individuate nell’ambito del Piano Triennale dell’Offerta Formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione” (Legge 107/2015, art. 1, comma 121), in quanto “Le Istituzioni Scolastiche singole o in rete e/o in consorzio possono [...] proporsi come Soggetti che offrono formazione sulla base di specifiche competenze e di adeguate Infrastrutture” (Direttiva del MIUR 90/2003, art. 1, comma 3).

**13. Posso contribuire con una parte o con l'intero bonus della mia Carta del docente all'acquisto di strumentazioni elettroniche digitali che migliorino la sperimentazione didattica multimediale della mia scuola, come per esempio una LIM, o la sperimentazione didattica in generale, come ad esempio libri, riviste o materiale didattico per la biblioteca scolastica?**

Sì. Anche l’impiego diretto del bonus o di parte di esso per la sperimentazione didattica rientra nell’organizzazione delle “attività individuate nell’ambito del Piano Triennale dell’Offerta Formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione”.

**14. Posso contribuire con una parte o con l'intero bonus della mia Carta del docente a realizzare un corso insieme ad altri docenti esterno al piano di formazione della mia scuola?**

Sì. Anche in questo caso si ricorda che va valorizzata la formazione professionale del docente, non solo in rapporto al Piano dell’Offerta Formativa della singola scuola, ma anche in riferimento a competenze disciplinari e trasversali, scelte educative e metodologie laboratoriali, non riconducibili a una sola e specifica professionalità, che saranno descritte e individuate nel prossimo piano nazionale per la formazione.

**Il riferimento al Piano dell’Offerta Formativa (POF)**

Rispetto alla struttura e alle modalità di elaborazione del POF la Legge 107/2015 introduce sostanziali modifiche.

Anzitutto il piano diventa triennale – anche se può essere rivisto annualmente – e va definito entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento.

Il POF esplicita la progettazione curricolare, educativa e organizzativa definendo quindi l’identità culturale e progettuale dell’Istituzione Scolastica. In esso dovranno essere indicati anche:

- il fabbisogno di posti comuni e di sostegno, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga;
- il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell’offerta formativa;
- il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;
- il fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali.

Dovrà, inoltre, contenere i piani di miglioramento delle Istituzioni Scolastiche, individuati dopo una compiuta analisi del Rapporto di Autovalutazione (RAV), utilizzandone i dati e operando le necessarie scelte, tenendo conto di quanto prevede l’art. 1 comma 7 della Legge 107, in particolare per quanto riguarda il potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche, scientifiche, lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, l’alfabetizzazione all’arte, il potenziamento delle discipline motorie, lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica, i percorsi dell’alternanza scuola-lavoro per gli Istituti di Secondaria di Secondo Grado.

Dovranno essere inserite nel POF anche eventuali attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgere nei periodi di sospensione dell’attività didattica.

**Dovranno essere inserite nel POF anche eventuali attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgere nei periodi di sospensione dell’attività didattica**

La Legge 107 (comma 13) assegna all'USR il compito di verificare che il piano triennale rispetti i limiti dell'organico assegnato a ciascuna Istituzione Scolastica; gli esiti di tale verifica devono essere trasmessi dallo stesso USR al MIUR.

Successivamente il POF triennale sarà pubblicato sul Portale unico dei dati delle scuole, che il MIUR dovrà istituire ai sensi del comma 136 della stessa legge.

### **Utilizzo della Carta del docente per seguire un corso di formazione organizzato dalla propria o da altre scuole.**

#### **Corsi organizzati dalle scuole**

Con la Carta del docente è possibile seguire un corso di formazione organizzato dalla scuola ove il docente presta servizio o da altre scuole, purché risulti coerente "con le attività individuate nell'ambito del Piano Triennale dell'Offerta Formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione" (Legge 107/2015, art. 1, comma 121). Anche le Istituzioni Scolastiche, infatti, si possono proporre come soggetti che offrono formazione, purché siano in possesso di specifiche competenze e di adeguate infrastrutture.

Pertanto, tra le possibilità di spesa dei 500 euro ai docenti per l'autoformazione c'è anche la possibilità di utilizzarli per corsi di aggiornamento/formazione coerenti con il Piano di miglioramento ed il Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Così, il Collegio dei docenti può deliberare per organizzare corsi di aggiornamento coerenti con il Piano triennale, condotti dallo stesso istituto ovvero da esperti esterni o agenzie formative.

L'istituto scolastico, quindi, coprirebbe le spese sostenute, in tutto o in quota parte suddividendo il totale tra i partecipanti al corso (la cui frequenza non sarebbe obbligatoria) attingendo anche dai 500 euro erogati per la formazione.

Il problema potrebbe riguardare alcuni aspetti della questione, a partire dal fatto che i docenti dovranno rendicontare e presentare entro il 31 agosto di ciascun anno scontrini, ricevute, fatture per dimostrare la coerenza della spesa con gli obiettivi formativi.

Nel caso di un corso organizzato all'interno della scuola sarebbe la stessa ad avere i documenti per la rendicontazione (fattura ed altra documentazione del soggetto che ha fornito la prestazione) e non sarebbero nominativi per tutti i docenti che hanno partecipato, a meno di un versamento delle quote individuali al bilancio dell'istituto mediante reversale di incasso nominativa.

Ricordiamo che le modalità di rendicontazione degli acquisti effettuati attraverso l'utilizzazione dei 500 euro sono state in parte definite dal DPCM del 25 settembre 2015 e dalla relativa nota ministeriale con la quale è stato trasmesso alle Istituzioni Scolastiche.

Come detto sopra bisognerà attendere ancora qualche tempo per avere completa chiarezza sulle modalità di rendicontazione per l'anno scolastico 2015/2016. Infatti mentre il decreto stabilisce il termine entro il quale il personale docente dovrà trasmettere alla segreteria la relativa documentazione (31 agosto 2016), la circolare di accompagnamento rinvia ad una successiva nota ministeriale per una più precisa e dettagliata informazione circa l'attività di rendicontazione relativa all'anno scolastico in corso. Sicuramente, al fine di fornire le pezze d'appoggio degli acquisti effettuati, sarà comunque necessario conservare le ricevute fiscali, i biglietti di ingresso, le fatture o ricevute per abbonamenti.

Pertanto, nel caso di corso di formazione e/o aggiornamento organizzato dalla singola scuola con fondi provenienti anche dal contributo dei singoli docenti attraverso l'utilizzo dei 500 euro, occorre preliminarmente che lo stesso sia stato richiesto dai singoli docenti, ovvero deliberato dal Collegio dei docenti.

Il comma 5 dell'art. 2 del D.l. n. 44 del 1° febbraio 2001 prescrive che nel Programma

**Tra le possibilità di spesa dei 500 euro ai docenti per l'autoformazione c'è anche la possibilità di utilizzarli per corsi di aggiornamento/formazione coerenti con il Piano di miglioramento ed il Piano Triennale dell'Offerta Formativa**

Finanziario Annuale siano indicate tutte le entrate, aggregate secondo la loro provenienza nonché gli stanziamenti di spesa per le esigenze di funzionamento amministrativo e didattico generale per le spese di investimento e per la realizzazione di singoli progetti da realizzare.

Il comma 6 del medesimo articolo 2 aggiunge ancora che ad ogni singolo progetto compreso nel programma annuale, per l'attuazione del POF, sia allegata una scheda illustrativa finanziaria ove siano riportati l'arco temporale, in cui l'iniziativa debba essere realizzata, i beni ed i servizi da acquistare nonché "la fonte di finanziamento, la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione e le quote di spesa attribuite a ciascun anno finanziario...".

A tal fine la scuola, con apposita determinazione, dovrà inserire il progetto di formazione all'interno del programma annuale per la conseguente imputazione delle spese relative alla realizzazione del progetto stesso.

***Al termine dell'anno scolastico, dovrà essere assicurata una rendicontazione chiara ed esaustiva della gestione dei contributi finalizzati al progetto***

È consigliabile tenere lo stesso separato dalla formazione che ogni Istituzione Scolastica autonoma è tenuta ad organizzare per legge: quella formazione va finanziata senza alcun dubbio dall'istituzione con fondi appositamente stanziati ovvero con i fondi per il funzionamento, esclusi i fondi provenienti dai contributi volontari degli alunni.

Pertanto, al termine dell'anno scolastico, dovrà essere assicurata una rendicontazione chiara ed esaustiva della gestione dei contributi finalizzati al progetto, dalla quale risulti come sono state effettivamente spese le somme e quali benefici ne sono derivati.

L'attività in tal modo finanziata dovrà, quindi, essere registrata, monitorata e, alla sua conclusione, rendicontata, in termini contabili e in termini di risultati conseguiti.

Solo ed esclusivamente in tale prospettiva, risulta ragionevole che la scelta di percorsi formativi di livello e qualità, conosciuti e condivisi dai docenti, possa comportare da parte di questi un contributo solidale, anche mediante l'utilizzo del bonus della Carta del docente.

Tra le fonti di finanziamento, nella scheda finanziaria relativa al progetto di formazione, saranno indicate, tra le altre eventuali, le entrate provenienti dal contributo dei singoli docenti partecipanti, prevedendo oltre che le singole quote l'ammontare totale delle stesse.

La scuola acquisirà le stesse al bilancio dell'istituto mediante reversale di incasso nominativa, ovvero mediante unica reversale con l'indicazione dei nominativi delle persone che hanno versato le singole quote.

Conseguentemente, la scuola, ai fini della rendicontazione della spesa effettuata attraverso l'utilizzazione dei 500 euro, rilascerà ai singoli docenti una ricevuta attestante l'importo versato e contenente tutti gli elementi utili alla qualificazione della stessa come spesa sostenuta in coerenza "con le attività individuate nell'ambito del Piano Triennale dell'Offerta Formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione" (Legge 107/2015, art. 1, comma 121).